AGEVOLAZIONI FISCALI AGLI OLI PESANTI DESTINATI ALL'AGRICOLTURA (DIESEL-OLIO)

Art. 1

Sono esenti dall'imposta di fabbricazione i residui della lavorazione degli oli minerali aventi una densita' superiore a 0,890 a 15° C. (voce n. 271-b. 6 della vigente tariffa doganale) destinati esclusivamente all'azionamento dei motori agricoli.

Versione in vigore dal 26 aprile 1952, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Agevolazioni fiscali agli oli pesanti destinati all'agricoltura (Diesel-olio)
Estremi	Legge 19 marzo 1952, n. 202
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 aprile 1952

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/agevolazioni-fiscali-agli-oli-pesanti-destinati-all-agricoltura/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it